

L'ordinanza presidenziale in rassegna è interessante perché:

a) ha disposto, tenendo conto delle peculiari circostanze del caso concreto, un'alternanza paritaria dei tempi di permanenza della figlia minore (di 17 anni) presso ciascun genitore, trattandosi di un sistema scelto dalla figlia (che il Giudice ha ascoltato in sede presidenziale) ed attuato, fruttuosamente, per molti mesi, anche con l'avallo dei genitori;

b) ha disposto il mantenimento in via diretta della figlia a carico di entrambi i genitori, ad eccezione delle spese scolastiche e per la danza;

c) ha ripartito le spese straordinarie per la figlia alla luce del divario reddituale dei genitori (Cass. 2 luglio 2007, n. 14965, in *Fam. e dir.*, 2007, 1090, con nota di Russo, nonché App. Catania 25 marzo 2010, in www.affidamentocondiviso.it, secondo cui, in presenza di una disparità reddituale tra i coniugi, è opportuno porre a carico di quello più facoltoso la maggior quota delle spese straordinarie da affrontare per la prole). A tal riguardo, il Giudice ha inteso per "spese straordinarie": "quelle non ricorrenti e, comunque, non prevedibili *ex ante*, sempre che di apprezzabile importo (ad esempio apparecchio ortodontico), eccezion fatta per quelle di natura voluttuaria" (cfr. Cass. 4 novembre 2009, n. 23411, in *Foro it.*, 2010, I, 900, Cass. 19 luglio 1999, n. 7672, in *Rep. Foro it.*, voce *Matrimonio*, n. 129, nonché Trib. Taranto 22 febbraio 2010, n. 321, inedita, secondo cui per esborsi straordinari devono intendersi "quelli che non sono legati ai comuni e ricorrenti bisogni quotidiani, ma a situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile"). [C. PADALINO].

TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile

ORDINANZA
(ex art. 708 c.p.c.)

Il giudice Massimo Escher in funzione di Presidente,

Letti gli atti del procedimento n. .../2010 R.G. Sep., relativo alla separazione personale dei coniugi D.S.A.M. e S.G.-----

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 8 ottobre 2010;

Ritenuto che il 6 ottobre sono comparsi entrambi i coniugi e che il tentativo di conciliazione è stato infruttuoso; -----

Ritenuto che questo Presidente ha disposto un'appendice di udienza presidenziale rinviando all'8.10.2010 per l'audizione della minore (che a dicembre prossimo compirà 17 anni);

Ritenuto che tale audizione si è resa necessaria in quanto ciascuna delle parti affermava di essere quello scelto dalla figlia quale genitore convivente;

Ritenuto che la minore (dopo essere stata informata della natura della controversia in corso) ha affermato che, nell'ultimo anno, ha convissuto da entrambi i genitori, alternando periodi dal padre (presso la casa coniugale in via ... a Catania di proprietà di esso S.) e periodi dalla mamma (trasferitasi dalla nonna materna), secondo dei tempi scelti da essa minore ("un mese sto più dalla mamma ed il mese successivo più da papà"), in base ad un programma che appare meditato e consapevole;

Ritenuto che appare opportuno e conforme all'interesse della figlia minore che ella venga affidata ad entrambi i coniugi, non risultando ragioni ostative al riguardo;

Ritenuto che affidata ad entrambi i genitori, appare vantaggioso che ella abbia la sua residenza anagrafica principale dal padre, in quella che era la casa coniugale e che, in questi anni, ha rappresentato il centro degli interessi della famiglia;

Ritenuto vantaggioso stabilire che – salvo quanto ora specificato – la minore conviva alternativamente con il padre, nella casa coniugale (bene questo che, pertanto, va assegnato allo S.) e con la madre;

Ritenuto, invero, che l’alternanza pressoché paritaria tra le due residenze nella specie appare conforme agli interessi della minore, oltre che in linea con il sistema da essa stessa scelto ed attuato fruttuosamente per molti mesi e ciò in base ad una decisione (come detto, meditata e consapevole) comunque accettata nei fatti dai genitori;

Ritenuto, pertanto, non opportuna la fissazione dei tempi di permanenza della minore presso il padre e la madre, così da mantenere la massima flessibilità della disciplina del rapporto genitore-figlia;

Ritenuto che tale regime non può non refluire sulla disciplina del mantenimento, nel senso che, in linea generale, ad esso i genitori provvederanno in via diretta (e ciò in mancanza di indicazioni delle parti che nulla hanno esposto circa eventuali voci di spesa disposte ad affrontare, ad eccezione della spesa per la “danza” che il padre ha dichiarato di essere disposto ad “accollarsi”);

Ritenuto, pertanto, che ciascun genitore dovrà provvedere in via diretta al mantenimento della prole (vestiario, vitto, alloggio, nonché a tutte le ulteriori esigenze, quali istruzione, divertimenti, etc) durante i rispettivi tempi di permanenza;

Ritenuto che avendo lo S. un reddito maggiore della D.S. (lui è infermiere professionale, con un reddito annuo lordo di 30.300,00 euro e lei è assistente sanitaria presso una casa-famiglia, con un reddito annuo lordo di circa 9.450,00), lo stesso, in deroga alla ripartizione paritaria di cui

sopra, va onerato per intero delle spese per la danza (retta, abbigliamento, saggio di fine corso...) e delle spese scolastiche (tasse scolastiche, iscrizione, zaino, libri, cancelleria, gita scolastica ...);

Ritenuto che alla luce del detto divario reddituale lo S. e la D.S. divideranno le spese straordinarie (indipendentemente dal fatto che la necessità sorga durante la convivenza del minore con l'uno o con l'altro genitore) rispettivamente al 60% ed al 40%, intese per spese straordinarie quelle non ricorrenti e, comunque, non prevedibili *ex ante* sempre che di apprezzabile importo (ad esempio apparecchio ortodontico), eccezion fatta per quelle di natura voluttuaria;

P.Q.M.

Dispone che la minore resti affidata ad entrambi i genitori;

dispone che la stessa conviva sia con il padre nella casa coniugale, che ad essa va assegnata, sia con la madre, in misura tendenzialmente paritaria, secondo tempi di permanenza scelti dalla minore stessa d'intesa con i genitori;

dispone che il mantenimento della prole sia regolato come in motivazione.

Catania, 11.10.2010.

IL PRESIDENTE